

PENSIONI MILITARI e Articolo 54 DPR 1092/1973 estratto articolo in PensioniOggi di mercoledì 3 febbraio 2021 a cura di Bernardo Diaz

Vedi in: <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-art-54-il-coefficiente-di-rendimento-e-del-2-44-324234234>

DPR 1092/1973 - articolo 54 Personale Militare - misura del trattamento normale

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.

Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.

Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

In vari orientamenti applicativi dell'articolo 54 la Sezione Unite della Corte dei Conti colla sentenza 1 del 20219 partono dall'affermazione della Corte d'Appello Siciliana (Sentenza n. 43/2020) secondo cui l'articolo 54 va interpretato ponendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 20 anni (44/20) ricavando, pertanto, un coefficiente di rendimento in misura al 2,2% per ogni anno di anzianità. Ma va anche tenuto conto della legge n. 335/1995 e che il coefficiente del 44% non può essere raggiunto da chi, alla fine del 1995, aveva un'anzianità tra 18 e 20 anni (perchè costoro sarebbero nel sistema retributivo) e, pertanto, il criterio sopra esposto va corretto mettendo a raffronto l'aliquota del 44% con l'anzianità di 18 anni ricavando, pertanto, una quota di rendimento del 2,445% per ogni anno di anzianità (44/18). Il criterio individuato dalle SSUU della Corte dei Conti, pur essendo più favorevole rispetto a quello adottato dall'INPS, sgonfia la tesi sino ad oggi per lo più adottata dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti che premia coloro in possesso di un'anzianità tra 15 e 18 anni (rectius:18 anni meno un giorno) al 31.12.1995 con l'aliquota tonda del 44% e avvantaggia, invece, i soggetti con anzianità inferiori a 15 anni al 31.12.1995 ai quali si riconosce un coefficiente di crescita del 2,44% in luogo dell'originario 2,33%.

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1,

comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, 41 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

→ **Sentenza SSUU n. 1/2021:** <https://www.pensioniooggi.it/download/Sentenza%20n12021%20-%20art%2054.pdf>

| Gli effetti delle diverse interpretazioni dell'articolo 54 Dpr 1092/1073 | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--|
| La tavola sottostante mostra i rendimenti in % della base pensionabile ottenibili a seconda dell'anzianità posseduta dall'assicurato al 31.12.1995 | | | | |
| Anzianità al 31.12.1995 | Scenario "INPS" | Scenario cd. "Scalone" | Scenario cd. "2,93" | Scenario "Corte dei Conti SS.UU n. 1/2021" |
| 1 anno | 2,33 | 2,33 | 2,93 | 2,44 |
| 5 anni | 11,67 | 11,67 | 14,67 | 12,22 |
| 10 anni | 23,33 | 23,33 | 29,33 | 24,44 |
| 14 anni | 32,66 | 32,66 | 41,06 | 34,22 |
| 15 anni | 35,00 | 44,00 | 44,00 | 36,66 |
| 16 anni | 36,80 | 44,00 | 44,00 | 39,10 |
| 17 anni | 38,60 | 44,00 | 44,00 | 41,55 |
| 18 anni | 40,40 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |

PensionioOggi.it

da PensionioOggi di mercoledì 3 febbraio 2021 a cura di Bernardo Diaz

CEDOLINO della PENSIONE e CU (Certificazione Unica) – NUOVO SERVIZIO in MyInps

Dal 5 febbraio è attivo un nuovo servizio che consente ai pensionati di poter ricevere il cedolino della pensione e la Certificazione Unica direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica.

All'interno dell'Area MyINPS, per coloro che accedono tramite le proprie credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE - Carta d'Identità Elettronica o CNS - Carta Nazionale dei Servizi, è presente un avviso con le indicazioni utili per l'attivazione della nuova funzionalità.

PERSONALE S.S.N. da Quotidiano Sanità di sabato 6 febbraio 2021

Tra dipendenti e precari oltre 685 professionisti. È quanto emerge dal nuovo report sul personale del Ssn del Ministero della Salute e relativo all'anno 2018. Nello specifico i lavoratori dipendenti sono scesi di 25 mila unità in 6 anni. Un vero e proprio boom si è registrato nei contratti precari (+11 mila). L'età media del personale del SSN è pari a 50,2 anni, 3 di più rispetto per esempio al 2011... **continua**

Leggi in: Personale Ssn. Tra dipendenti e precari oltre 685.000 professionisti della salute. Ma tra il 2012 e 2018 persi 25mila dipendenti, mentre i precari segnano + 35%. Età media oltre 50 anni. http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=92263&fr=n

IL RAPPORTO: <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3992113.pdf>

SCADENZE CU 2021

Per le CU/2021 che certificano i compensi corrisposti e le ritenute operate nell'anno d'imposta 2020, il legislatore ha previsto le seguenti scadenze:

- Consegna della certificazione unica (CU) al lavoratore o al pensionati: 16 marzo

- Consegna dei dati CU all’Agenzia delle Entrate: 16 marzo

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento prot.13088/21 (documento 034)

SUPERBONUS 110% - GUIDA dell’AGENZIA delle ENTRATE

Superbonus 110%: speranze, incertezze, opportunità. Ecco una guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle novità previste dalla **Legge di Bilancio 2021**. In particolare: la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha disposto la proroga del superbonus del 110% fino al 30 giugno 2022, misura per la quale è determinante l’approvazione da parte della Commissione Europea; nella **guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate** (LINK: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110_.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69) viene dato risalto al nuovo termine mobile per la conclusione dei lavori: in determinate situazioni, il superbonus del 110% si applica per i lavori conclusi fino al 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023.

ALLEGATI A PARTE - Guida aggiornata dell’Ag. Entrate (documento 035)

NON IMPONIBILE il DANNO alla PROFESSIONALITÀ

Il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità del lavoratore è configurabile come danno emergente e pertanto non costituisce reddito soggetto a tassazione.

- **DANNO EMERGENTE:** l’articolo 6 del TUIR (DPR 917/1986) esclude dalla nozione di reddito imponibile il risarcimento del danno per la sola parte destinata a reintegrare il patrimonio del percettore a seguito di perdite o spese sostenute;
- **LUCRO CESSANTE:** sono assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche, come redditi persi, gli indennizzi risarcitori, in quanto veri e propri emolumenti sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell’evento lesivo.

da articolo pubblicato l’ 8 giugno 2016 in dottrina-lavoro-new-blue a cura di Roberto Camera vedi anche Corte di Cassazione Ordinanza 3 febbraio 2021 numero 2472

INPS - COVID-19: SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA / ONLINE L’ISTANZA DI CONGEDO

da DplMo- fonte: Inps

L’INPS, con il messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021, informa i genitori dipendenti che è disponibile la procedura per l’invio on line delle domande di Congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il congedo straordinario si rivolge ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, e ai i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.515 del 5.02.2021 (documento 036)

INPS - GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEL 2021 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2021 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2021 sono fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate:

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
 - **34,23%** (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
 - **33,72%** (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
 - **24%**

Professionisti:

- Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
 - **25,98%** (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
- Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
 - **24%**

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.12 del 5.02.2021 (documento 037)

INAIL - PRESTAZIONI SANITARIE PER IL RECUPERO DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, con la quale detta una disciplina ricognitiva della materia delle prestazioni sanitarie per il recupero dell'integrità psico-fisica e amplia l'elenco delle specialità farmaceutiche e dei dispositivi medici rimborsabili.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.5 del 4.02.2021 (documento 038)

INPS - VOLONTARI CROCE ROSSA: NESSUNA INDENNITÀ PER IL RICHIAMO ALLE ARMI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2021, chiarisce che per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa italiana non è prevista l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653.

Tale norma dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che vengano richiamati alle armi nelle Forze Armate.

Tenendo conto dei pronunciamenti della Corte costituzionale, secondo la quale l'Associazione della Croce Rossa italiana opera come movimento volontario di soccorso alla stregua di una Onlus, i pareri del Ministero della Difesa e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali concordano infatti nel dichiarare l'Associazione della Croce Rossa italiana non assimilabile alle Forze Armate e alla Polizia di Stato, in quanto la trasformazione della Croce Rossa Italiana, da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, ha riconfigurato giuridicamente il

rapporto di impiego del personale, privatizzandolo e trasferendo il personale militare ai ruoli civili.

L'attuale quadro normativo non consente, pertanto, per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi dalla medesima Associazione, il riconoscimento del regime regolamentato dalla legge n. 653/1940. Resta invece l'applicazione dell'articolo 1758 del C.O.M. in relazione al trattamento economico per le cd. infermiere volontarie

Corte Costituzionale sentenza n. 79 del 5 marzo 2019: *la Croce Rossa, quale Associazione privata, "opera come movimento volontario di soccorso, alla stregua di una Onlus ed è destinataria di una peculiare disciplina per quanto riguarda il Corpo militare ausiliario delle Forze Armate, che distingue, da un lato, il Corpo militare volontario e, dall'altro, il preesistente Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa, caratterizzati entrambi dalla presenza di personale esclusivamente volontario, sottratto ai codici penali e alle disposizioni in materia militare, fatta eccezione per la categoria del congedo".*

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare

Personale del Corpo delle Infermiere Volontarie

Art. 1758 - Trattamento economico delle infermiere volontarie

1. Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unità o della formazione.

2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.

3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, è determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.13 del 5.02.2021 (documento 039)

PENSIONI INPS DI MARZO

Il pagamento delle pensioni INPS di marzo (se anticipato a fine febbraio per chi ritira l'assegno in contanti in Posta con comunicazione entro il 20 del mese) avverrà con possibili variazioni sull'importo netto dei cedolini:

- prelievo fiscale: nel mese di marzo, oltre all'Irpef ed alle addizionali 2020 che si versano a partire dall'inizio dell'anno (addizionale regionale 2020, saldo addizionale comunale 2020), si registra anche la trattenuta dovuta all'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2021, la prima delle nove rate previste;
- ricalcolo dell'Irpef per l'anno 2020. Possono essere interessati i pensionati che hanno percepito introiti da ulteriori fonti di reddito (ovviamente soggette a tassazione) al di fuori del solo assegno pensionistico. La trattenuta tiene conto della dichiarazione dei redditi presentata, incrociando i dati dell'Agenzia delle Entrate o verificando quanto dichiarato nel modello Red e l'Inps, operando come sostituto d'imposta, effettua i relativi conguagli per il recupero sul rateo del mese di marzo fino a capienza;
- eventuale rimborso di crediti di imposta relativi all'anno precedente nel caso in cui si siano versate tasse superiori al dovuto.

Nonostante le difficoltà derivanti dai provvedimenti e raccomandazioni anti-pandemia, il cd Lavoratrice Madre Medico è stato aggiornato alla data del 5 gennaio 2021: quindicesima edizione.

Novità: un capitolo ai provvedimenti di tutela della genitorialità inerenti alla pandemia Covid-19 e un altro sulle tutele alla maternità e paternità previste nel rinnovo del contratto degli ospedalieri.

Anche per il 2021 sono previsti i congedi di paternità, quest'anno 10 giorni più un altro giorno in alternativa al congedo obbligatorio della madre. Purtroppo tale previsione è operante solo per il neo-papà del settore privato poiché manca ancora, a quasi dieci anni dalla istituzione, il provvedimento attuativo del Dipartimento della Funzione Pubblica: le modalità di fruizione per i lavoratori del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura della Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Una Direttiva Europea ne prevede l'obbligo a partire dal luglio 2022.

Il cd può essere consultato sul sito dell'Enpam <https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/LMM/index.htm>

oppure richiesto all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it

AZIONE SANITARIA

Organo di informazione della Feder.S.P.eV n.1 gennaio-febbraio 2021

Spedito ad ogni iscritto è anche consultabile sul sito della Federspev:

https://www.federspev.it/documenti/pdf_60254146473e9.pdf

ORIENTAMENTI APPLICATIVI AREA SANITA' da Aran Segnalazioni - Newsletter del 10/2/2021

ASAN30b

I primi trenta giorni del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs n.151/2001 sono da ritenersi utili per la maturazione della tredicesima mensilità in applicazione dell'art.45, comma 3, del CCNL del comparto sanità del 21.05.2018 e dell'art. 44, comma 3, dell'Area Sanità del 19.12.2019?

L'art. 45, comma 3, del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21.5.2018 e l'analogo articolo 44, comma 3, dell'Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 non specificano espressamente che i primi trenta giorni retribuiti per intero sono valutati anche ai fini della maturazione della tredicesima mensilità ma si ritiene che tale maturazione si possa fondare sul rinvio, contenuto nello stesso comma 3, al precedente comma 2 che, seppure con riferimento al diverso congedo di maternità e paternità, include i ratei di tredicesima ove maturati.

Si rappresenta anche che, per quanto riguarda la disciplina della tredicesima mensilità del personale delle aziende sanitarie, si continua a fare riferimento al d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni in applicazione dei precedenti CCNL (art. 47 del CCNL integrativo del 20.9.2001 relativo al personale del comparto, l'art. 39, comma 4, del CCNL integrativo 10.2.2004 dell'Area IV, art. 38, comma 4, del CCNL del 10.2.004 dell'Area III).

ASAN31

Ai fini dell'esonerabilità dal periodo di prova, di cui al comma 12 dell'art. 12 del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019, è necessaria la continuità di servizio tra il precedente periodo di lavoro a tempo determinato o indeterminato e il nuovo rapporto di lavoro?

Ai fini dell'esonero previsto dal comma 12 dell'art. 12 del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019, non è da ritenersi necessaria la continuità di servizio tra il precedente periodo di lavoro a tempo determinato o indeterminato e il nuovo rapporto di lavoro in merito al quale si sta valutando la esonerabilità dal periodo di prova.

PROROGATO SVOLGIMENTO ELEZIONI ORDINI PROFESSIONI SANITARIE

Con una Ordinanza della Protezione civile è stata prorogata al 31 marzo 2021 la scadenza delle elezioni per il rinnovo degli Organi degli ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate o già avviate e non concluse.

Prorogate al 30 aprile le elezioni delle Federazioni Nazionali.

ALLEGATI A PARTE - PROT.CIVILE Ordinanza n.738 del 9.02.2021 (documento 040)

INAIL - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 6 dell'11 febbraio 2021, con la quale riassume le istruzioni emanate in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, nel corso degli anni anche alla luce delle novità introdotte dalla **legge 30 dicembre 2018, n. 145**.

I soggetti obbligati all'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:

1. età compresa fra i 18 e i 67 anni;
2. esercizio, in via esclusiva¹, di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.

Gli allegati alla circolare 6/2021

- Allegato 1 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-allegato1-circolare-inail-n-6-del-11-febbraio-2021.pdf>
- Allegato 2 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-allegato2-circolare-inail-n-6-del-11-febbraio-2021.pdf>
- Allegato 3 https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-allegato3-circolare-inail-n-6-del-11-febbraio-2021_6443157560038.pdf
- Allegato 4 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-allegato4-circolare-inail-n-6-del-11-febbraio-2021.pdf>

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 6 dell'11.02.2021 (documento 041)